



**Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale**

IGIENE E PIANIFICAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE

1. Disposizioni Generali

Le norme regolamentari di seguito riportate integrano il regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale di cui ogni Comune obbligatoriamente si dota, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni nella materia e sviluppare efficaci iniziative di pianificazione cimiteriale.

Concorrono altresì alla definizione degli aspetti generali della pianificazione cimiteriale comunale e degli standards igienico sanitari delle strutture cimiteriali.

Resta fatto salvo il rispetto delle norme in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni di cui al regolamento nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R.10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

2. Pianificazione Cimiteriale

Allo scopo di garantire un corretto sviluppo cimiteriale i comuni definiscono appositi piani e programmi nella materia.

Per sviluppo cimiteriale si intendono, ai fini del presente regolamento, gli strumenti e i provvedimenti (i) da adottare a livello comunale atti a consentire di:

- a) conoscere lo stato del patrimonio cimiteriale, le parti utilizzate, le disponibilità residue, le stime dei fabbisogni nel tempo;
- b) evidenziare le tendenze di sviluppo delle diverse richieste di destinazione dei cadaveri;

(i) Per strumenti e provvedimenti si intende ogni iniziativa comunale di organizzazione, gestione e funzionamento del sistema cimiteriale da sviluppare nelle diverse sedi della pianificazione economica ed urbanistica, che devono essere disciplinate in un apposito regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

- c) programmare interventi di ampliamento e/o ristrutturazione dei cimiteri esistenti o la realizzazione di nuovi cimiteri;
- d) realizzare un coerente rapporto tra lo sviluppo urbanistico del territorio e le esigenze cimiteriali assicurando una efficace compatibilità ed integrazione urbanistica, architettonica, di espansione, di fruibilità, di riservatezza, di decoro;
- e) quantificare gli stanziamenti economici necessari annualmente per indirizzare una corretta politica dei prezzi delle aree, delle concessioni in uso, degli investimenti, delle razionalizzazioni del sistema cimiteriale generale;
- f) adeguarsi tempestivamente alle innovazioni legislative e alla programmazione nazionale e regionale nel settore.

Strumento principale della pianificazione cimiteriale è il Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.).

3. Piano Regolatore Cimiteriale: finalità e criteri di elaborazione.

Il Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) programma le necessità del servizio per un periodo non superiore ai 10 anni.

Il P.R.C. è approvato dal Consiglio Comunale. Prima dell'approvazione il Comune acquisisce l'obbligatorio parere, per gli aspetti igienico - sanitari, dell'Azienda USL.

Nell'elaborazione del piano si dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di pertinenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio forniti dalla competente Struttura Tecnica dell'Azienda USL in collaborazione con il Comune e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della ricettività della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di

- nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata della concessione;
- c) della evoluzione delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, prevedendo comunque forme di sensibilizzazione della popolazione atte a ridurre il sistema della tumulazione;
 - d) della eventuale maggiore disponibilità di posti-salma nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti, servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio, per cui prevedere particolari forme per la conservazione ed il restauro.

4. P.R.C.: individuazione delle aree per le sepolture, i servizi, i sistemi di viabilità interna ed esterna, i reparti speciali ecc.

Il P.R.C. evidenzia lo stato di fatto al momento della sua redazione e individua:

1. le aree e i tipi di opere necessarie in relazione ai diversi sistemi di sepoltura, le caratteristiche tecniche, costruttive e architettoniche in conformità anche ai disposti della normativa generale vigente;
2. le aree per servizi generali ivi compresi gli spazi interni per la circolazione e il sistema di delimitazione dell'area cimiteriale;
3. le aree per i reparti speciali.

Le aree di cui al precedente punto 1) aventi le caratteristiche di cui agli articoli successivi, comprendono:

- a) campi di inumazione comune;
- b) tumulazioni individuali;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale per famiglia o collettività;
- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune.

Le aree di cui al precedente punto 2) aventi le caratteristiche di cui agli articoli successivi, costituiscono i servizi del cimitero ai sensi del D.P.R. 285/90 e comprendono:

- a) delimitazione dell'area cimiteriale e relativa area di rispetto;
- b) camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento;
- c) deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 12 D.P.R. 285/90. In alternativa e qualora non già prevista presso ospedali di zona o altre strutture

- sanitarie, può essere utilizzata la camera mortuaria di cui al precedente punto b);
- d) obitorio;
- e) sala per le autopsie;
- f) un ossario comune per raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione;
- g) i servizi igienici (wc, spogliatoi, docce, ecc.) per il personale addetto e i servizi igienici per il pubblico almeno uno dei quali deve essere accessibile a portatori di handicap;
- h) un cinerario per raccogliere le urne cinerarie contenenti le ceneri delle cremazioni;
- i) un luogo di culto per le funzioni religiose;
- j) parcheggi;
- k) abitazione del custode, se prevista;
- l) forno di incenerimento rifiuti, se previsto;
- m) strutture necessarie alla cremazione dei cadaveri (i);
- n) locale deposito per gli attrezzi delle ordinarie operazioni da parte degli addetti al cimitero.

Le aree, ovvero le strutture per i servizi di cui alle lettere c), d), e), l), ed m), possono essere previsti e realizzati anche in uno solo dei cimiteri del Comune.

Qualora non sia prevista la realizzazione dei servizi di cui alle lettere k), l), e m), devono essere indicate la modalità e i servizi esterni di riferimento.

Le aree di cui al precedente punto 3) riguardano:

- a) reparto destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere;
- b) reparto destinato al seppellimento di parti anatomiche, inviate da Ospedali od Istituti di Cura, previo trattamento di disinfezione, e di prodotti abortivi;
- c) reparto destinato all'inumazione di nati morti o al di sotto del 10° anno di vita.

Ogni 10 anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare anche possibili variazioni nelle tendenze e nelle richieste dei tipi di sepoltura.

(1) di norma devono essere previste nei cimiteri dei capoluoghi di Provincia. Negli altri casi è possibile anche prevedere un consorzio tra Comuni.

5. P.R.C.: elaborati

Il P.R.C. prende in esame tutti i cimiteri del Comune.

Il P.R.C. opera, in particolare, in stretta connessione con:

- Il Piano Regolatore Generale per realizzare

le condizioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2;

Il Piano Commerciale comunale per un migliore assetto ed organizzazione di tutti i servizi commerciali connessi all'attività cimiteriale;

Il Piano della Viabilità e/o il Piano Urbano del Traffico, ove previsto, per garantire un agevole fruizione ed esercizio delle funzioni cimiteriali e delle attività connesse all'esercizio dei funerali oltre che per assicurare il mantenimento delle aree di rispetto al fine di rendere agevole, non pericolosi gli accessi al pubblico e contemporaneamente garantire le condizioni di rispetto e riservatezza del luogo.

Costituiscono elaborati del P.R.C. almeno quelli di seguito riportati:

1. la documentazione relativa allo stato di fatto comprendente:

- a) la planimetria del territorio comunale in scala adeguata (1:25000) riportante la individuazione delle strutture cimiteriali, dei principali presidi sanitari e delle vie di comunicazione;
- b) la planimetria di ogni cimitero in scala 1:500, riportante lo stato di fatto e la delimitazione delle aree di rispetto cimiteriale;
- c) la planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) delle sepolture, delle costruzioni di servizio ecc. esistenti e delle aree libere.

2. la tavola di azionamento;

3. la tavola dello schema di fognatura;

4. le norme tecniche di attuazione;

5. la relazione tecnica di accompagnamento.

Per i casi in cui il P.R.C. riguardi Cimiteri nel cui ambito siano collocati impianti (crematori, incenerimento rifiuti) a servizio di altri comuni, è opportuno prevedere una apposita tavola di inquadramento del bacino di riferimento con evidenziati anche tutti i presidi sanitari esistenti nel bacino.

6. Servizi cimiteriali

Costituiscono servizi del cimitero, a norma del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e del presente regolamento quelli indicati al punto 2 del precedente articolo 4.

7. Costruzione di nuovi cimiteri e ampliamento di quelli esistenti

La costruzione di nuovi cimiteri ovvero l'ampliamento di quelli esistenti, devono essere preceduti da apposito provvedimento Comunale che evidenzi la necessità dell'intervento sulla base di:

- a) dati demografici con particolare riferimento

ai residenti ed alla popolazione suddivisa per età;

- b) dati statistici sull'andamento della mortalità (nati e morti negli ultimi dieci anni).

Il progetto di costruzione o ampliamento del cimitero deve contenere anche il prescritto nulla osta di conformità alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e il parere ex art. 228 del T.U.L.L.S.S. rilasciati dal Direttore Generale dell'Azienda USL su conforme parere della competente struttura tecnica.

Contestualmente il Direttore generale dell'Azienda USL, su istruttoria della stessa struttura tecnica, rilascia anche il Decreto relativo all'area di rispetto cimiteriale di cui all'articolo 338 del T.U.L.L.S.S. e successive modificazioni e integrazioni (ai sensi della L.R. 30/98).

Ai fini del rilascio del nulla osta e del parere di cui al precedente secondo comma, il progetto di nuova costruzione o ampliamento dei cimiteri, per quanto di interesse igienico-sanitario, deve essere completo della seguente documentazione:

1. deliberazione del Consiglio Comunale che evidenzi la necessità dell'intervento sulla base dei dati demografici (residenti divisi per fasce d'età) e dei dati statistici di mortalità (nati e morti negli ultimi 10 anni);
2. elaborati grafici di progetto (piante, sezioni, prospetti nelle scale adeguate al tipo di intervento);
3. relazione tecnico sanitaria comprendente almeno:
 - a) descrizione dell'area e riferimento allo strumento urbanistico vigente, vie di accesso, zone di parcheggio, spazi e viali principali e secondari interni;
 - b) individuazione del fabbisogno e relazione con il cimitero esistente comprendente la individuazione e la destinazione dei lotti;
 - c) il periodo di rotazione;
 - d) descrizione delle caratteristiche del progetto;
 - e) descrizione delle costruzioni di servizio, accessorie e degli impianti (deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappella per onoranze funebri, servizi igienici per il pubblico e per gli operatori addetti, forno di incenerimento rifiuti *se previsto*, forno crematorio *se previsto*, abitazione del custode o *servizio di custodia*, scarichi idrici, ecc.);
 - f) tempi e fasi della realizzazione dell'intervento;
4. studio idrogeologico con particolare riferimento alle idonee caratteristiche chimico-fisiche del suolo e alla profondità e direzione delle falde freatiche;

5. relazione tecnico illustrativa e capitolato di appalto;
6. individuazione e delimitazione delle aree di rispetto cimiteriale.

8. Usabilità dei nuovi cimiteri e degli ampliamenti di quelli esistenti.

La usabilità dei nuovi cimiteri ovvero degli ampliamenti di quelli esistenti è subordinata al parere igienico sanitario favorevole della competente Struttura Tecnica della Azienda USL.

9. Planimetria cimiteriale: obblighi

Il Comune fornisce alla competente struttura tecnica della Azienda USL apposita planimetria in scala 1:500 di tutti i cimiteri del Comune e relative aree di rispetto cimiteriali. Provvede altresì a fornire gli aggiornamenti quinquennali o ogni qualvolta intervengono delle modifiche anche relative alle sole aree di rispetto.

10. Delimitazione delle aree cimiteriali

Le aree cimiteriali devono garantire la riservatezza, il decoro e l'accessibilità controllata del luogo.

A tal fine devono essere protette lungo tutto il perimetro mediante:

- a) Cinta muraria chiusa non inferiore in ogni punto a mt. 2,5 dal piano esterno di campagna;
- b) Barriere o altri sistemi, anche di tipo naturale, equivalenti alla cinta muraria;

11. Area di rispetto cimiteriale: limiti, funzione, procedure autorizzative

Ogni cimitero, con le eccezioni per quelli militari di guerra, deve essere contornato da una apposita fascia di rispetto.

L'ampiezza della fascia di rispetto è quella prevista dal T.U.L.L.SS. e successive modifiche e integrazioni ivi comprese quelle del D.P.R. 285/90: 200 m con possibilità di riduzione a 100 m per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e a 50 m. per quelli con popolazione inferiore.

Il riferimento alla popolazione, anche per i cimiteri di frazione, è il Comune ove ricade il vincolo e la sua popolazione residente.

La delimitazione dell'area di rispetto opera in ogni caso per la presenza dell'impianto cimiteriale e si protrae, quindi, fino ai 15 anni successivi alla sua chiusura e al dissodamento del terreno.

L'area di rispetto oltre a garantire le esigenze di tutela igienico-sanitaria, di riservatezza e di rispetto del culto del luogo, degli utilizzatori del cimitero deve assicurare il razionale e pianificato sviluppo cimiteriale nel tempo e nelle diverse condizioni che richiede la costante evoluzione della società.

All'interno delle aree di rispetto è fatto divieto di realizzare nuovi edifici, ampliare quelli esistenti nonché realizzare opere e infrastrutture sul suolo e/o nel sottosuolo.

Agli edifici esistenti, realizzati precedentemente al 30.10.1956, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non comportano aumenti di volume o cambi di destinazione d'uso.

Eccezionalmente possono essere autorizzate in aree di rispetto cimiteriale opere, comunque legate a specifiche destinazioni di servizio al cimitero e compatibili con il decoro e la riservatezza dello stesso, che presentano caratteristiche di temporaneità e non incorporamento nel terreno.

Le modifiche dell'area di rispetto (rettifiche ed eventuali riduzioni, ammissibili per ampliamenti del cimitero, nell'impossibilità di mantenere il limite originario) sono autorizzate dal Direttore Generale della Azienda USL su istruttoria della competente struttura tecnica.

12. Caratteristiche delle camere mortuarie, degli obitori, delle sale per autopsie e dei depositi di osservazione

I servizi di cui alle lettere b), c), d) ed e), ivi compreso le zone di accesso e di transito, del precedente articolo 4, punto 2), devono avere idonea superficie e regolamentare apertura finestrata per assicurare i requisiti di aerilluminazione naturale diretta.

Il pavimento, con opportuna pendenza verso un fognolo di raccolta delle acque di lavaggio collegato a regolamentare scarico fognario, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Le pareti, fino ad un'altezza di mt. 2 dal pavimento, devono anch'esse essere di materiale liscio e facilmente lavabile.

Le sale di autopsia devono essere dotate di un tavolo anatomico di adeguato materiale, di lavabo con comando non manuale, dosatore di sapone liquido ed asciugamani a perdere, e di un sistema di dispersione dei gas oltre il tetto e di un lavello con gocciolatoio per la pulizia degli attrezzi.

Le celle frigorifere realizzate secondo le prescrizioni di cui all'art. 15 del D.P.R. 285/90, devono essere costituite da materiali di facile pulizia.

13. Caratteristiche dei servizi igienici e altri ambienti

I servizi igienici di cui alla lettera g) del precedente articolo 4 punto 2), fermo restando il rispetto delle norme di cui al D.P.R. 503/96,

devono avere le caratteristiche previste per legge ed essere collegati a regolamentare impianto fognario.

L'ufficio ove previsto deve avere una superficie non minore di mq. 7,5, altezza non minore di 2,70 e superficie aerilluminante non inferiore ad 1/8 di quella del pavimento.

14. Campi per inumazioni: caratteristiche generali

L'art. 49 del D.P.R. 285/90 prevede che ogni comune debba avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. L'Autorità Sanitaria Locale può, con opportuni interventi di programmazione, indirizzare la popolazione verso una scelta di tale tipo di sepoltura, tenuto anche conto dei minori costi dovuti al mancato utilizzo della cassa di zinco. Le aree da destinarsi a campi di inumazione, scelte in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda idrica devono avere le seguenti caratteristiche:

suolo a bassa permeabilità;

soggiacenza della falda tale per cui il punto di massima escursione si trovi di norma ad almeno 2,5 m dal fondo della fossa e comunque ad una distanza non inferiore a 0,50m;

ubicazione a valle, o comunque non a monte rispetto ad impianti di emungimento di acqua destinata al consumo umano;

tali condizioni, ove non già naturalmente esistenti, devono essere realizzate attuando opportune opere di drenaggio profondo, o opere di sbarramento atte a deviare la direzione di movimento di detta falda.

15. Campi e fosse per inumazioni: dimensioni

L'ampiezza dei campi di inumazione, va calcolata secondo quanto indicato dall'art. 58 del D.P.R. 285/90 assumendo che occorre assicurare:

1. mq. 3,5 per ogni fossa da destinare a salme di persone adulte (area di fossa 2,20x80+0,50 di spazio tra fossa e fossa su tutti i lati);
2. mq. 2 per le fosse da destinare a salme di fanciulli (area di fossa 1,50x0,50+0,50 di spazio tra fossa e fossa su tutti i lati);
3. ogni fossa deve essere riservata ad una sola inumazione.

Nel computo dell'ampiezza dei campi di inumazione deve altresì tenersi conto di:

un'area non inferiore ad 1/10 di quella sopra determinata per soddisfare anche eventuali esigenze dovute ad epidemie, calamità, catastrofi o altro;

un'area da riservare alle inumazioni di salme estumulate e non mineralizzate.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a due metri. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di mt. 2.20 e la larghezza di mt. 0.80 e devono distare l'una dall'altra almeno 0.50 mt. da ogni lato.

16. Individuazione della fossa

Ogni fossa deve essere contrassegnata con cippo uguale in ogni caso, per forma, materiale, colore, fornito e messo in opera dal Comune. Tale cippo sarà posto, a cura del servizio di custodia del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo deve essere applicata (a cura del Comune) una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto oltre ad una fotografia, *se disponibile*, dello stesso.

E' comunque vietata la posa di monumenti di ampiezza maggiore dei 2/3 della superficie della fossa.

17. Aree per viali e vialetti per la circolazione interna

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati prevedendo una congrua distanza da fossa a fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

I viali e i vialetti devono essere realizzati tenendo conto delle esigenze di movimentazione dei mezzi ed essere percorribili anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria.

18. Tumulazioni

Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri, in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini o, se trattasi di tombe sotterranee, i viali e i vialetti del cimitero. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.

Nelle costruzioni fuori terra a più piani sovrapposti ciascun loculo deve essere sicuro e agevolmente raggiungibile dai dolenti anche con impedita o ridotta capacità motoria, utilizzando allo scopo uno o più pianerottoli intermedi.

19. Tumulazioni: caratteristiche dei loculi (tumuli, nicchie, colombari)

La struttura del loculo o del manufatto, sia che venga costruito interamente in opera o che sia costituito da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

Le pareti orizzontali e verticali dei loculi, anche sotterranei, devono essere impermeabili ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I loculi devono avere adeguata pendenza, non inferiore all'1%, verso l'interno per evitare la eventuale fuoriuscita di liquidi.

La chiusura dei loculi deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessore, atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillata, in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

20. Loculi e ossari individuali: dimensioni

Le misure minime sono rispettivamente:

a) Loculi:

- lunghezza m. 2,25
- larghezza m. 0,75
- altezza m. 0,70;

b) ossario individuale:

- lunghezza m. 0,70
- larghezza m. 0,30
- altezza m. 0,30.

21. Costruzioni forni crematori

I forni crematori possono essere costruiti solo entro il recinto del cimitero adottando la procedura di cui all'art.78 del D.P.R. 10.02.1990 n. 285.

Il progetto deve contenere anche il prescritto nulla-osta di conformità igienico-sanitario e di sicurezza rilasciato dalla competente Struttura Tecnica dell'Azienda USL.

22. Urne cinerarie: caratteristiche e deposito

Le ceneri provenienti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria costituita da materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Le urne cinerarie devono essere riposte in una nicchia cineraria, avente le caratteristiche di

seguito riportate.

E' consentita anche la collocazione in un loculo ove sia presente un feretro purché vi sia adeguato spazio, eventualmente delimitato. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono collocate nel cinerario comune.

Le dimensioni delle nicchie cinerarie entro cui vanno deposte le urne cinerarie, non devono essere inferiori a:

- lunghezza m.0,30
- larghezza m. 0,30
- altezza m. 0,50

23. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Sindaco, che acquisisce anche il parere della competente struttura tecnica della Azienda USL.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

I disegni di progetto devono essere redatti in piante, sezioni e prospetti:

- in scala 1:100 per la costruzione di edicole-cripte;
- in scala 1:100 per la costruzione di monumenti;
- in scala 1:50 per la posa di lapidi,
- i progetti devono avere caratteristiche di particolare pregio artistico adeguato alla dignità del luogo.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero, né tantomeno invadere i viali.

Qualora ne ricorrano le condizioni devono essere rispettate le prescrizioni di cui al precedente articolo 18.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di polizia cimiteriale.

Le varianti essenziali al progetto, anche in corso d'opera, devono essere approvate a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a

conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'Autorizzazione dal Responsabile del servizio di Polizia Cimiteriale.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di Polizia cimiteriale, lapidi, ricordi e similari. I comuni nell'assegnare le concessioni per le sepolture private (Art. 90 D.P.R. 285/90) devono tenere conto che la concessione per un periodo di tempo massimo (99 aa) rinnovabile, comporterebbe, tenuto conto dell'andamento medio di mortalità, dei ripetuti ampliamenti del cimitero e una stato edificatorio tale da rendere difficile la gestione dello stesso sotto il profilo igienico sanitario. Per tale motivo è auspicabile e opportuno che la concessione delle sepolture private venga assegnata per un periodo di tempo inferiore al limite massimo previsto (Art. 92 del D.P.R. 285/90).

24. Lavori di costruzione: recinzione aree, materiali di scavo

Nella costruzione delle tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare danni a persone e/o cose.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia cimiteriale.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati al luogo indicato dai servizi di polizia cimiteriale (secondo l'orario e l'itinerario prescritto ed evitando di spargere materiali o di imbrattare) ovvero smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

I lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

25. Lavori di costruzione: divieti

All'interno dei cimiteri è di norma vietata la lavorazione dei materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata per la loro posa.

Nei giorni festivi e di sabato e nel periodo dal 25 ottobre al 5 novembre, fatte salve diverse disposizioni del Sindaco anche su richiesta del Responsabile del Servizio Cimiteriale per la esecuzione di opere indispensabili, è vietato eseguire lavori di costruzione (scavi di fondazione, costruzione di edicole, cripte, loculi, posa in opera di monumenti, ecc.) ovvero introdurre materiali e macchinari per gli stessi lavori.

26. Manutenzione delle sepolture

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni

intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile sia per motivi di decoro che di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune, salvo diversa espressa condizione prevista nell'atto di concessione, è il Comune che provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ed i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia.

27. Smaltimento rifiuti cimiteriali.

Lo smaltimento di rifiuti cimiteriali è regolamentato dall'art. 85 comma 2 del D.P.R. 285/90 e dalla successiva circolare ministeriale 24/93 che al punto 15 specifica quanto segue: "fiori secchi, ceri, corone, cartone ecc. sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti".

Per i materiali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione, il D.L.gs. 22/97 in materia di gestione di rifiuti e la circolare regionale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente al punto 4 specifica: "I resti lignei, gli avanzi di indumenti ecc. devono essere stoccati in idonei contenitori e smaltiti presso impianti di termodistruzione autorizzati; le parti metalliche: ottone, piombo, zinco previa disinfezione in caso di pericolosità, vanno inviati a rottamazione".

Per i resti mortali la circolare del Ministero della Sanità 24/93 prevede al punto 15/b la cremazione di tali resti laddove il parente non sia dissenziente in caso contrario si provvederà alla inumazione.

28. Soppressione dei cimiteri: Autorità competente

La soppressione dei cimiteri che rispettino le condizioni prescritte dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento Comunale, può essere disposta solo per ragioni di dimostrata necessità.

La soppressione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il Direttore Sanitario dell'Azienda USL competente per territorio.

29. Uso del terreno del cimitero soppresso

Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi

almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del

cimitero soppresso deve essere dissodato per la profondità di metri 2 e le ossa che vi si rinvergono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Domanda di autorizzazione costruzione/ampliamento cimitero del

Comune di _____

All' Assessorato Reg.le alla Sanità
Regione Sardegna

Il sottoscritto _____

Sindaco del Comune di _____

chiede ai sensi della normativa vigente l'atto autorizzativo ai fini della costruzione/ampliamento del
cimitero comunale sito in _____

A tal fine si allega la seguente documentazione (crocettare la documentazione allegata):

- 1) Deliberazione del consiglio comunale che evidenzi la necessità dell'intervento sulla base dei dati demografici (residenti, divisi per fasce di età) e dei dati statistici di mortalità (nati e morti negli ultimi 10 anni);
- 2) Elaborati grafici di progetto: (piante, sezioni, prospetti nelle scale adeguate al tipo di intervento);
- 3) Relazione tecnico - sanitaria comprendente:
 - a) Descrizione dell'area e riferimento allo strumento urbanistico vigente, vie di accesso, zone di parcheggio, spazi e viali principali e secondari interni.
 - b) Individuazione del fabbisogno e relazione con il cimitero esistente comprendente la
 - c) individuazione e la destinazione dei lotti.
 - d) Periodo di rotazione.
 - e) Descrizione delle caratteristiche del progetto.
 - f) Descrizione delle costruzioni di servizio, accessorie e degli impianti (deposito di osservazione, camera mortuaria, sala autopsie, cappella per le onoranze funebri, servizi igienici per il pubblico e per gli operatori addetti, forno incenerimento rifiuti se previsto, forno crematorio se previsto, abitazione o servizio di custodia, scarichi idrici, ecc.).
 - g) Tempi e fasi di realizzazione dell'intervento.
 - h) Materiali da costruzione con particolare riferimento a quelli di finitura.
- 4) Studio idrogeologico con riferimento alle idonee caratteristiche chimico - fisiche del suolo e alla profondità e direzione delle falde freatiche.
- 5) Relazione tecnico - illustrativa e capitolato d'appalto.
- 6) Individuazione delimitazione delle aree di rispetto (il Direttore Generale dell'Azienda USL, ai sensi della L.R. 30/98, rilascia l'atto relativo all'area di rispetto cimiteriale di cui all'art. 338 del T.U.L.L.SS. del 1934 e successive modificazioni e interrogazioni.
- 7) Nulla osta dell'Azienda USL per la conformità igienico - sanitaria del progetto.